



Provvedimento dirigenziale n. 064 del 20/07/2026

**Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) e art. 59 del D.Lgs. 36/2023 di servizi di insegnamento al 4. Corso TRVM tramite accordo quadro quadriennale fino al 31 agosto 2030
CUP I54C26000100003**

Premesso:

che si rende necessario provvedere all'affidamento dei servizi in oggetto;

ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l'immediato avvio delle procedure di affidamento;

rilevato che, ai sensi dell'art. 21-ter, comma 2, LP 1/2002: "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano", per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 comma 2 della LP 16/2015, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP (ovvero Consip) e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale, fatta salva l'eccezione di cui all'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, fatta salva la disciplina nazionale in materia per quanto applicabile.

considerato che **non sono attive convenzioni ACP ovvero di Consip** relative a servizi comparabili con quelli da acquisire e, in **assenza di bandi di abilitazione nel mercato elettronico provinciale (MEPAB)**, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto attraverso il sistema telematico provinciale (portale <https://www.bandi-altoadige.it>).

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto per i servizi di cui in oggetto ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) l.p. 16/2015 (affidamenti diretti di importo inferiore a 140.000 euro oltre IVA anche senza consultazione di più operatori economici), nel rispetto del principio di rotazione.

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi; pertanto, non è necessario redigere il DUVRI.

Precisato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel verbale di inizio procedura prot. 3295/2026, nel presente provvedimento e nello schema di accordo quadro;

Visti:

- La LP 16/2015 e la LP 17/1993 in materia di "Disciplina del procedimento amministrativo";
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- il D.P.G.P. 13 ottobre 2017, n. 38 "Regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano"
- la l.p. 12.11.1992, n. 40 sull'ordinamento della formazione professionale;
- il budget economico e degli investimenti per l'esercizio 2026, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 6 del 1° dicembre 2025.

Vista la Linea Guida PAB n. 10 e s.m.i., si presume l'assenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 26 comma 5 LP 16/2015, trattandosi di appalto di importo inferiore a 140.000,00 euro.

Dato atto che:

- con verbale di inizio procedura del 30 giugno 2026, ns. prot. 3295, è stato deciso di esperire una procedura comparativa per la ricerca di formatori per le docenze in oggetto e per interventi di formazione nel settore automeccanico destinati ai corsi di Formazione Continua Sul Lavoro e per gli insegnanti del settore;
- con il medesimo verbale di inizio procedura è stato deciso di avvalersi di un'indagine di mercato tramite procedura telematica sul portale SICP <https://www.banditaltoadige.it> per affidamento dei medesimi servizi tramite accordo quadro di durata quadriennale nel rispetto del principio di rotazione di cui alla Linea Guida PAB n. 4 "Affidamenti diretti" e s.m.i. di cui all'art. 49 D.Lgs. 36/2023;
- nessuno ha risposto alla procedura comparativa;
- dato atto che la scrivente Amministrazione ha proceduto a un'unica indagine di mercato per un valore complessivo di 139.500,00€ al fine di sondare il mercato per l'intero fabbisogno del settore automotive, come previsto nel verbale di inizio procedura prot. 3295/2026. Rilevato che tale fabbisogno è finanziato su capitoli di spesa distinti, identificati con i codici CUP I54C26000100003 e CUP I54D26004250003, si rende necessario stipulare due distinti accordi quadri con l'aggiudicatario A.T.F.A. Srl per garantire la corretta rendicontazione dei progetti;
- all'indagine di mercato n. 050511/2026, aperta a tutti gli operatori economici con CPV primario 80510000-2 "Servizi di formazione specialistica" e secondari 80531000-5 "Servizi di formazione industriale e tecnica" e 80531200-7 "Servizi di formazione tecnica" ha risposto il seguente operatore economico:
 1. A.T.F.A. Srl
- rilevato che l'indagine di mercato suddetta, pur avendo ad oggetto l'intero importo stimato, ha visto la partecipazione del solo operatore A.T.F.A. Srl. In conformità alla programmazione iniziale, si procede pertanto alla stipula di due distinti accordi quadro con il medesimo operatore: uno per i corsi di base (96.000,00€) e uno per la formazione continua (43.500,00€) per un valore complessivo di 139.500,00€, comunque inferiore alla soglia di 140.000,00€ prevista per l'affidamento diretto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 26 della LP 16/2015;
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. si procede all'affidamento diretto all'operatore economico uscente, A.T.F.A. Srl, in deroga al principio di rotazione, sulla base della sussistenza congiunta dei seguenti tre criteri:
 1. **Particolare struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative.**
 La scrivente Amministrazione ha esperito i necessari tentativi per sollecitare la partecipazione di altri operatori e garantire l'accesso al mercato avviando sia una procedura comparativa che un'indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici.
 L'analisi storica del mercato specifico evidenzia che in passato altri fornitori hanno operato come meri intermediari, avvalendosi dei docenti della stessa A.T.F.A. Srl per l'erogazione del servizio e limitandosi a una mera maggiorazione del prezzo a carico della stazione appaltante.
 Si richiama, inoltre, l'esito delle procedure dell'anno precedente, in cui si è resa necessaria l'esclusione di un altro operatore economico (Formamentis Spa per inidoneità dell'attrezzature e condizioni contrattuali inaccettabili), come documentato nei precedenti provvedimenti della scuola.

 Tali elementi confermano tecnicamente che, per la specificità del servizio richiesto, non sussistono sul mercato reali e valide alternative professionali.
 2. **Grado di soddisfazione maturato e affidabilità dell'operatore.**
 L'affidamento si giustifica in virtù dell'elevata professionalità dei formatori e dell'alta specializzazione degli argomenti trattati, requisiti essenziali per la qualità della formazione erogata. Il rapporto contrattuale precedentemente intercorso con A.T.F.A. Srl si è concluso con un pieno grado di soddisfazione da parte dell'amministrazione, avendo l'operatore dimostrato costante affidabilità e un'idoneità tecnica tale da garantire prestazioni perfettamente coerenti con il livello qualitativo atteso.

3. **Rispetto dei criteri di economicità e congruità del prezzo** in assenza di una pluralità di preventivi, la congruità del prezzo è garantita dal fatto che l'affidamento avviene a condizioni economiche stabilite unilateralmente dall'Amministrazione. Nello specifico:

- il compenso è stato determinato dalla scuola in conformità alle nuove linee guida provinciali di cui alla Delibera della Giunta Provinciale n. 1144/2025;
- la stazione appaltante ha fissato un limite massimo di 100,00 euro allora (oneri e rivalsa previdenziale esclusi), valore che risulta inferiore al massimale di 140,00 euro/ora previsto dalla normativa provinciale per le attività di docenza e relazione;
- si dà atto che, oltre al compenso orario, è previsto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti massimali previsti dalla vigente disciplina di missione per il personale della Provincia Autonoma di Bolzano, come stabilito dall'art. 12 della deliberazione n. 1144/2025;
- l'operatore economico A.T.F.A. Srl ha accettato il compenso stabilito dalla scuola, il quale risulta coerente con i prezzi corrisposti in passato per prestazioni similari;
- tale modalità di affidamento assicura il pieno rispetto dei principi di economicità e di contenimento dei costi, garantendo al contempo la continuità e la qualità di un servizio altamente specialistico;

- l'oggetto di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;
- l'appalto è stato registrato con CUP I54C26000100003; il CIG è acquisito a cura del RUP mediante la piattaforma digitale in conformità alle regole sulla digitalizzazione integrale del ciclo di vita dei contratti;
- la spesa presunta è inferiore a 140.000 euro e che quindi la stessa non è contenuta nel Programma triennale degli acquisti.

• IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DETERMINA

- di affidare per le motivazioni espresse in premessa i servizi in oggetto fino al 31 agosto 2030 all'operatore economico A.T.F.A. Srl per un massimale di spesa complessivo di **96.000,00 euro + IVA**. Tale importo si intende onnicomprensivo, includendo sia il compenso orario, sia il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute e documentate nel rispetto della vigente disciplina provinciale per il personale della Provincia Autonoma di Bolzano;
- di non prevedere alcuna garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e in conformità all'art. 36, comma 1 della LP 16/2015, sulla base della comprovata affidabilità e professionalità dell'operatore economico A.T.F.A. Srl, emerse dal pregresso rapporto contrattuale conclusosi con pieno grado di soddisfazione dell'Amministrazione. Tale deroga si giustifica in considerazione del fatto che l'importo complessivo di 96.000,00 euro dell'accordo quadro è suddiviso in quattro annualità, con un impegno economico per ciascun anno formativo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, limite per il quale la normativa provinciale prevede l'esonero dalla garanzia. Si tiene conto, inoltre, della natura prettamente normativa dell'accordo quadro, finalizzato a stabilire le clausole per future prestazioni che verranno erogate tramite singoli e limitati ordinativi di servizio, garantendo così un'adeguata tutela della stazione appaltante unita alla necessaria semplificazione procedurale e al principio del risultato;
- di confermare l'assenza di rischi da interferenza;
- di dare atto che non si applica il termine dilatorio di "stand still" ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 39, comma 2, lettera b) della L.P. n. 16/2015, in quanto la procedura è qualificata come affidamento diretto ai sensi dell'art. 26 della L.P. 16/2015;
- che il contratto relativo all'accordo quadro, come i successivi contratti attuativi saranno stipulati mediante scambio di corrispondenza in formato elettronico secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 37 LP 16/2015 e in coerenza con le modalità di stipula previste dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di approvare lo schema dell'accordo quadro, al quale si rinvia per relationem, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, contenente le condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con la ditta affidataria

- di dare atto che l'affidatario, in quanto operatore iscritto all'elenco telematico della Provincia Autonoma di Bolzano, non è soggetto a verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto, giacché, in applicazione dell'art. 32, comma 1 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti che utilizzano gli strumenti elettronici, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000,00 euro, sono esonerate da tale verifica; di precisare che l'operatore economico è comunque tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti (Modello A1) prima della stipula e che nel contratto sarà inserita una clausola risolutiva espressa attivabile dalla stazione appaltante nel caso in cui fosse successivamente accertato il mancato possesso dei requisiti dichiarati, fermi restando i controlli a campione previsti dalla normativa vigente;
- di dare atto che, ai fini della revisione prezzi art. 60 del D.Lgs. 36/2023, il contratto è soggetto a revisione prezzi a partire dalla seconda annualità contrattuale. La clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa. Ai fini della determinazione della variazione si utilizzeranno gli indici sintetici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), dei servizi e delle retribuzioni contrattuali orarie con specifico riferimento al settore del CCNL H012. La revisione può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. Resta inteso che il compenso revisionato non potrà comunque superare i massimali orari previsti dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 1144/2025 per le attività di docenza (pari a 140,00 €/h);
- di disporre che il presente provvedimento, **avente anche valenza di avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. 36/2023**, venga pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" insieme al link al portale <https://www.bandi-altoadige.it/awards/list-public> ed al link BDNCP, ai fini della generale conoscenza e che l'esito venga pubblicato sul Sistema Informativo Contratti Pubblici nella sezione "esito";
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano

Bolzano, 20/07/2026

Il Direttore e
responsabile unico del procedimento
Franco Ramaroli
(sottoscritto con firma digitale)